Incarto n. Lugano 15.99.00131 Lugano 13 agosto 1999/FC/fb

> In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 14/1999 del 13 agosto 1999 sui doveri degli Uffici di esecuzione in caso di fondi in locazione, in particolare in relazione al blocco delle pigioni e dei fitti e all'assunzione dell'amministrazione del fondo

- 1. Alla CEF, quale Autorità cantonale di vigilanza, è stata segnalata l'esigenza di precisare se e quando l'Ufficio di esecuzione deve assumere l'amministrazione del fondo oggetto di esecuzione. Occorre distinguere l'esecuzione ordinaria in via di pignoramento da quella in via di realizzazione del pegno.
- 2. <u>Esecuzione in via di pignoramento</u>
- 2.1. Per gli art. 102 cpv. 1 LEF e art. 14 cpv. 1 primo periodo RFF il pignoramento di un fondo comprende senz'altro le pigioni e i fitti in corso ("altri redditi"). Fitti e pigioni non saranno quindi indicati singolarmente nel verbale di pignoramento, che dovrà tuttavia fare menzione dei contratti di locazione o affitto esistenti (cfr. art. 14 cpv. 1 secondo e terzo periodo RFF).
- 2.2. Dovere di inquilini e affittuari di versare pigioni e fitti all'Ufficio d'esecuzione
- a) Subito dopo aver eseguito il pignoramento (provvisorio o definitivo) l'Ufficio di esecuzione deve portare il pignoramento a conoscenza degli eventuali inquilini e affittuari avvertendoli con il modulo *Mod. RFF 5* che le pigioni e i fitti non potranno essere validamente pagati se non in mano dell'Ufficio (art. 102 cpv. 2 LEF e art. 15 cpv. 1 lett. b RFF).
- b) Parimenti si avvertirà con il modulo *Mod. RFF* 6 il proprietario del fondo pignorato che non potrà più incassare le pigioni e i fitti.
- c) Dell'avvenuto pignoramento è dato avviso con il modulo *Mod. RFF 4* anche ai creditori pignoratizi iscritti nel registro fondiario in conformità dell'art. 15 cpv. 1 lett. b RFF.

d) Siffatti avvertimenti avvengono <u>d'ufficio</u>, senza necessità di richiesta da parte del creditore procedente; nel contempo l'Ufficio di esecuzione dovrà procedere all'amministrazione del fondo.

2.3. Amministrazione del fondo

A partire dal *pignoramento* l'amministrazione del fondo passa *per legge* all'Ufficio di esecuzione, a meno che il fondo non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica (art. 102 cpv. 3 LEF e art. 16 ss. RFF). Sotto la sua responsabilità l'Ufficio può incaricare anche un terzo dell'amministrazione e della coltura del fondo (art. 16 cpv. 3 primo periodo RFF).

- 3. <u>Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare</u>
- 3.1. Per l'art. 806 cpv. 1 CC se un fondo gravato da pegno immobiliare è dato in locazione o in affitto, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione in via di realizzazione del pegno fino alla realizzazione. Malgrado il tenore dell'art. 806 cpv.1 CC l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e fitti non avviene per legge con l'introduzione della procedura esecutiva, bensì spetta al creditore se vuole profittare delle pigioni e dei fitti scadenti prima della domanda di vendita avvalersene facendone esplicita richiesta e anticipandone le spese (art. 152 cpv. 2 LEF; DTF 71 III 158, 64 III 28).
- 3.2. Blocco delle pigioni e dei fitti
- a) Non appena ricevuta la richiesta del creditore pignoratizio procedente di estendere il diritto di pegno ex art. 806 CC ai crediti per pigioni e fitti richiesta che può avvenire già contestualmente alla domanda d'esecuzione l'Ufficio di esecuzione costaterà se esistano contratti di locazione o di affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini e agli affittuari di pagare da quel momento in avanti le pigioni e i fitti che verranno a scadenza soltanto all'Ufficio di esecuzione, avvisandoli con il modulo Mod. RFF 5 del pericolo di dover pagare due volte (art. 91 cpv. 1 RFF).
- b) Parimenti si avvertirà con il modulo Mod. *RFF 6* il proprietario del fondo oggetto di pegno che non potrà più incassare le pigioni e i fitti.
- c) Siffatto blocco delle pigioni e dei fitti prima della presentazione della domanda di vendita avviene pertanto soltanto a seguito di esplicita richiesta del creditore pignoratizio procedente. Esso è ordinato prima ancora che si sappia se contro l'esecuzione vi è opposizione e resta di per sé in vigore anche in presenza di opposizione. In caso di contestazione dell'estensione del diritto di pegno alle pigioni o ai fitti si applica l'art. 93 RFF, con il rilievo che il non rispetto dei termini stabiliti da quella norma da parte del creditore avrà per conseguenza la revoca (parziale o totale) del blocco.



d) Dopo aver dato agli inquilini e agli affittuari l'avviso di cui all'art. 91 RFF, l'Ufficio di esecuzione prenderà in luogo del debitore o del proprietario del pegno le misure necessarie onde garantire il pagamento delle pigioni e dei fitti ed effettuarne l'incasso, eventualmente anche in via di esecuzione, eserciterà il diritto di ritenzione, disdirà i contratti, provvederà allo sfratto degli inquilini, stipulerà nuovi contratti di locazione o di affitto. Avrà inoltre facoltà di ordinare le riparazioni urgenti e di pagare col ricavo di pigioni e fitti i contributi correnti (per il gas, l'acqua potabile, l'elettricità, ecc.), le riparazioni ed i sussidi previsti dall'art. 103 cpv. 2 LEF (art. 94 cpv. 1 RFF). Tali compiti possono essere affidati anche a un terzo, tuttavia sotto la responsabilità dell'ufficio (art. 94 cpv. 2 RFF).

3.3. Amministrazione del fondo

- a) Prima della *domanda di vendita* l'Ufficio di esecuzione assume personalmente o affida a un terzo sotto la sua responsabilità l'amministrazione del fondo nei limiti dell'art. 94 RFF soltanto se è stato ordinato il blocco delle pigioni e dei fitti <u>a</u> seguito di esplicita richiesta del creditore pignoratizio procedente.
- b) A partire dalla domanda di vendita l'Ufficio di esecuzione provvede per legge all'amministrazione e alla coltura del fondo nel modo previsto per l'esecuzione in via di pignoramento (art. 155 cpv. 1 e 102 cpv. 3 LEF e art. 16 ss. RFF), a meno che il creditore istante abbia espressamente dichiarato di rinunciarvi (art. 101 cpv. 1 RFF).
- c) Se il fondo appartiene a un terzo, l'Ufficio di esecuzione potrà assumere l'amministrazione soltanto quando l'opposizione da questi sollevata è stata rimossa (art. 101 cpv. 2 RFF).
- 4. La presente Circolare è intimata a tutti gli Uffici di esecuzione del Cantone ed è comunicata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

